

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL
(FONDENEL)

REGOLAMENTO

“RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)”

1. OGGETTO

L'associato, accedendo all'Area Riservata del sito internet di Fondenel (www.fondenel.com), può richiedere, mediante procedura *on-line*, l'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. R.I.T.A.).

La prestazione della R.I.T.A. consiste nell'erogazione, in tutto o in parte, del capitale accumulato dall'associato, sotto forma di una rendita temporanea da parte del Fondo, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La R.I.T.A. non può essere concessa, pertanto, in tutti quei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento della prestazione in almeno due rate¹. A seconda della prerogativa per cui viene avanzata richiesta, la R.I.T.A. si distingue per "Contribuzione" e "Disoccupazione".

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DI R.I.T.A.

2.1 REQUISITI GENERALI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Per tutte le tipologie di richieste di R.I.T.A., l'associato dovrà possedere i seguenti requisiti ed allegare alla pratica *online* la documentazione richiesta:

- a. anzianità di iscrizione ai fondi pensione pari almeno a 5 anni;
- b. cessazione dell'attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere certificata dal documento del proprio datore di lavoro attestante la risoluzione del rapporto di lavoro aziendale, con indicazione della data di cessazione e della relativa motivazione. Nel caso del dirigente associato, tale documento corrisponde al c.d. Modello A (disponibile nell'area pubblica del sito www.fondenel.com, cartella MODULI) e dovrà essere fornito al Fondo direttamente dalla Società presso la quale il dirigente associato ha prestato servizio. Nel caso, invece, degli associati "ex fiscalmente a carico", tale documento dovrà essere prodotto direttamente a cura dello stesso associato;
- c. in caso di prestiti concessi all'associato, garantiti dalla posizione integrativa complementare maturata presso il Fondo, l'associato dovrà presentare la comunicazione indirizzata al Fondo da parte dell'ente finanziatore, attestante l'estinzione del debito;
- d. presentazione di una copia del documento di identità in corso di validità.

2.2 REQUISITI R.I.T.A. PER "CONTRIBUZIONE" E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

In caso di richiesta di R.I.T.A. per "Contribuzione", l'associato dovrà possedere, oltre ai requisiti generali di cui al paragrafo 2.1, i seguenti ulteriori requisiti ed allegare alla pratica *online* la relativa documentazione:

- a. l'associato dovrà aver maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza. Tale requisito andrà attestato mediante idonea certificazione rilasciata dall'ente pensionistico competente²;

¹ Si veda circolare COVIP del 17/9/2020 n. 4209.

² A tal fine, possono considerarsi validi i seguenti documenti: estratto conto integrato (ECI) rilasciato dall'Inps oppure estratto conto rilasciato dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la R.I.T.A..

- b. l'associato dovrà aver maturato il requisito pensionistico di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla data della richiesta di R.I.T.A.. Tale requisito andrà attestato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. Allegato 1).

2.3 REQUISITI R.I.T.A. PER "DISOCCUPAZIONE" E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

In caso di richiesta di R.I.T.A. per "Disoccupazione", l'associato dovrà possedere, oltre ai requisiti generali di cui al paragrafo 2.1, anche i seguenti requisiti ed allegare alla pratica *online* la relativa documentazione:

- a. l'associato dovrà risultare "disoccupato" per un periodo di tempo superiore a 24 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini del presente Regolamento, possono ritenersi "disoccupati" i soggetti che, alternativamente, soddisfino uno dei seguenti requisiti: (a) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo oppure (b) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)³. Tale requisito andrà attestato rilasciando al Fondo il certificato di iscrizione presso l'Ufficio per l'Impiego, con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo stato, oppure mediante Autocertificazione di dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. r), del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 2).
- b. l'associato dovrà aver maturato il requisito pensionistico di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla data della richiesta della R.I.T.A.. Tale requisito andrà attestato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. Allegato 1).

3. EROGAZIONE E GESTIONE DELLA R.I.T.A.

3.1 PERCENTUALE DELLA POSIZIONE DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.

L'associato può destinare alla prestazione in forma di R.I.T.A. l'intera posizione complementare oppure una sua quota parte.

Nel caso in cui non venga destinata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A. l'associato conserverà il diritto di usufruire le consuete prestazioni a valere sulla porzione residua del capitale accumulato.

Nel caso in cui venga destinata l'intera posizione individuale in R.I.T.A. gli eventuali versamenti contributivi effettuati successivamente, sia da parte dell'associato in forma volontaria sia dall'azienda in suo favore in base ad accordi intervenuti con l'interessato in sede di risoluzione rapporto di lavoro, andranno a formare una posizione indipendente da quella che ha costituito la R.I.T.A.. L'associato, in questo caso, ha facoltà di richiedere che la posizione maturata così generatasi venga trasferita anch'essa nella R.I.T.A. andando ad incrementare le rate residue; in mancanza di esplicita richiesta, la posizione verrà mantenuta investita nel Fondo, conservando l'associato il diritto di usufruire delle consuete prestazioni a valere sulla posizione maturata (Circolare Covip n. 888 dell'8 febbraio 2018).

³ Ad oggi, tali devono intendersi i dipendenti con reddito annuo al di sotto della soglia di € 8.145 ed i lavoratori autonomi con reddito annuo al di sotto di € 4.800.

3.2 EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.

La R.I.T.A. viene erogata con rate trimestrali calcolate, di volta in volta, tenendo conto dell'incremento o della diminuzione dei valori della quota capitale investita dal Fondo nel comparto prescelto dall'associato (cfr. paragrafo 3.3).

Trattandosi di un'erogazione periodica, l'elemento della frazionalità in rate è un requisito imprescindibile che la normativa di settore ha individuato in almeno due rate da corrispondere all'associato (orientamento Covip 17/9/2022 – prot. n. 4209).

3.3 CAPITALE DELLA R.I.T.A.

Il capitale di cui si chiede l'erogazione sotto forma di R.I.T.A. continuerà ad essere gestito dal Fondo, in modo da beneficiare dei relativi rendimenti. L'associato, se non intende destinare la R.I.T.A. nei comparti di investimento già in essere al momento della richiesta, potrà optare per un differente comparto. Sarà facoltà dell'associato modificare il comparto prescelto decorsi 6 mesi dalla data della richiesta di R.I.T.A..

3.4 CONTRIBUTIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA R.I.T.A.

Sono da ritenersi consentiti i versamenti contributivi che, nel caso di R.I.T.A. parziale, andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della R.I.T.A., mentre in caso di R.I.T.A. totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto scelto per l'erogazione di tale prestazione (cfr. Covip, 17/9/2020, prot. 4209).

3.5 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

In corso di erogazione della R.I.T.A. l'associato potrà decidere di trasferire la posizione complessiva maturata presso il Fondo ad altro fondo di previdenza complementare, inclusa la quota parte del capitale destinata alla R.I.T.A.. In tal caso, la R.I.T.A. si intenderà automaticamente revocata.

3.6 REVOCA DELLA R.I.T.A.

L'associato potrà, in qualunque momento, revocare l'erogazione della R.I.T.A. utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web del Fondo (Area Pubblica, cartella Moduli). La revoca non potrà essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione al Fondo.

3.7 DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA R.I.T.A.

In caso di premorienza dell'associato in corso di percezione di R.I.T.A., il residuo capitale corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato dagli eredi oppure dai diversi soggetti designati dall'associato (art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005).

4. COSTI

Non è previsto alcun costo a carico del singolo percettore di R.I.T.A..

5. REGIME FISCALE

La base imponibile della R.I.T.A. (art. 11, commi 4-ter e 4-quater, del D.Lgs. 252/2005) è determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione. Una volta determinata la base imponibile, su tutto il capitale erogato a titolo di R.I.T.A. si applicherà la tassazione "agevolata", pari ad una ritenuta a titolo di imposta del 15% che può essere ridotta fino al 9%⁴. È prevista, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva optando per la tassazione ordinaria indicando l'importo della R.I.T.A. nella propria dichiarazione dei redditi.

⁴ La riduzione corrisponde ad una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Allegato 1**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445, 28 DICEMBRE 2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IO SOTTOSCRITTO /A

NATO/A A IL RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

..... N°,

(CITTÀ) (CAP)

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI

DICHIARAZIONI (ART. 76 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000), SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ,

DICHIARO

DI MATURARE IL REQUISITO ANAGRAFICO PREVISTO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL MIO SPECIFICO REGIME

OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA ALL'ETÀ DI OSSIA IN DATA (SPECIFICARE

CON CHIAREZZA ANNI E MESI), DI CONSEGUENZA NON HO ANCORA MATURATO I REQUISITI PER LA PENSIONE DI

VECCHIAIA.

Lì, _____ IL / LA DICHIARANTE _____

(FIRMA LEGGIBILE)

Allegato 2**AUTOCERTIFICAZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DISOCCUPAZIONE
(AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 1, LETT. R) DEL D.P.R. N. 445/00)**

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI CIVILI E PENALI PREVISTE DALL'ART. 76, DPR N. 445/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Il sottoscritto, nato ail CF
Iscritto al fondo pensione FONDENEL, n. Albo Covip 1622 – I Sezione Speciale, in relazione alla richiesta di RITA con anticipo di non oltre 10 anni rispetto alla maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia e con inoccupazione di almeno 24 mesi successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro aziendale,

DICHIARA

-DI ESSERE DISOCCUPATO DALLA DATA ___/___/___AD OGGI, E QUINDI:

di non aver svolto e di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma

oppure

di non aver svolto e di non svolgere una tale attività lavorativa da cui abbia ricavato un reddito da lavoro minimo escluso da imposizione¹ dal ad oggi

LUOGO....., DATA

FIRMA LEGGIBILE

¹ Ad oggi, per i lavoratori dipendenti la soglia del reddito prodotto nell'anno è pari a 8.145 euro mentre per lavoratori autonomi il suddetto limite è di 4.800 euro.